

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione - seduta Pubblica**

**OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE
DELL'ALIQUOTA ANNO 2018 PER LA COMPONENTE IMU - CONFERMA**

L'anno **duemiladiciotto** addì **diciannove** del mese di **febbraio** alle ore **19:00**, nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

P	Agostino Guerini Rocco	Sindaco
P	Mauro Baratta	Vice Sindaco
P	Eugenio Dede'	Consigliere
P	Raffaele Carrara	Consigliere
P	Andrea Lupo Pasini	Consigliere
P	Roberto Thevenet	Consigliere
P	Naomi Helene Lacchini	Consigliere
P	Gian Pietro Denti	Consigliere
A	Filippo Grazioli	Consigliere
P	Antonio Barra	Consigliere
P	Giuseppe Savoia	Consigliere

PRESENTI n. 10

ASSENTI n. 1.

Assiste il Segretario Comunale Massimiliano Dott. Alesio.

Accertata la validità dell'adunanza il Sig. Agostino Guerini Rocco in qualità di Sindaco assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.2 DEL 19-02-2018

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE DELL'ALIQUTA ANNO 2018 PER LA COMPONENTE IMU - CONFERMA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Campagnola Cremasca, li 08-02-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Massimiliano Alesio

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere Favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 151, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Campagnola Cremasca, li 08-02-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to Graziella Martino

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO

- che l'Art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i. (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- che l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- che il predetto comma 639 prevede, quale componente patrimoniale della IUC, l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) disciplinata dal Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e s.m.i. , con particolare riferimento agli artt. 8 e 9, nonché dal Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. Legge 214/2011 e s.m.i.;
- che il comma 730 dell'Art. 1 della Legge 147/2013 prevede la salvaguardia della disciplina di applicazione dell'IMU a seguito dell'istituzione della IUC;
- che il D.Lgs. n. 504/1992, istitutivo dell'ICI, al quale il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;
- che il comma 702 dell'Art. 1 della Legge n. 147/2013 salvaguarda la disciplina dell'Art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni;

VISTA la Legge 28/12/2015 nr. 208, Legge di Stabilità 2016, che ha introdotto una serie di novità in materia di di IUC con particolare riferimento alle sue componenti TASI e IMU;

PRESO ATTO CHE la Legge di Stabilità 2016 ha stabilito la riduzione dell'imponibile IMU:

Riduzione del 50% dell'imponibile relativo agli immobili concessi in comodato gratuito

fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse a famigliari di primo grado in linea retta, a condizione che:

- il comodante deve possedere solamente un immobile in Italia
- il comodante può possedere anche altro immobile, a condizione che lo stesso sia la sua abitazione principale
- il comodante deve avere residenza e dimora nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato

–il contratto di comodato deve essere registrato

–attestazione possesso requisiti con dichiarazione IMU

1. Riduzione del 75% dell'imponibile relativo agli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431,

RILEVATO

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 13.03.2015 sono state determinate per l'anno 2015 le Aliquote, Agevolazioni, Riduzioni e Detrazioni d'imposta nelle seguenti misure:
 - 1) aliquota base: 10 per mille/0,10%;
 - 2) aliquota ordinaria: 4 per mille/0,4%;
 - 3) aliquota aree edificabili 10,60 per mille /0,106 %

ATTESO

- che le aliquote dell'imposta, come indicato nei commi 6, 7, 8 e 9 dell'Art. 13 del D.L. n. 201/2011, sono previste nelle seguenti misure:
 - Aliquota base pari allo 0,76%, con possibilità di variazione in aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali ai sensi dell'Art. 13, comma 6 del D.L. 201/2011;
 - Aliquota ridotta dello 0,4% per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, con possibilità di variazione in aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali, ai sensi dell'Art. 13, comma 7 del D.L. 201/2011;

RILEVATO

- che anche per l'anno 2016 il comma 380 lettera f) dell'Art. 1 della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità), riserva allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'Art. 13 del D.L. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;
- che ai sensi dei commi nn. 707 e 708 dell'Art. 1 della Legge n. 147/2013 la componente IMU della IUC a decorrere dall'anno 2014 non si applica:
 - all'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
 - alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di

polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

- ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011;
- ai sensi del predetto comma 707 il valore imponibile ai fini IMU dei terreni agricoli di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola si riduce in relazione alla diminuzione da 110 a 75 del moltiplicatore previsto dalla legge;
- l'Art. 2 comma 1 del D.L. n. 102/2013, conv. Legge n. 124/2013, prevede altresì l'esenzione a decorrere dal primo gennaio 2014 dei fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

RILEVATO

- che l'Art. 13, commi 6, 7, 8, 10 del D.L. n. 201/2011 attribuiscono al Consiglio Comunale il potere di modificare le aliquote, di base e ridotte, nonché l'importo della detrazione, stabilite dal citato decreto, con deliberazione da adottare ai sensi dell'Art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446;
- che il predetto comma 10 prevede che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che la suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;

RITENUTO in base al patrimonio immobiliare esistente nel Comune, il citato gettito può essere raggiunto per l'anno 2017, mediante la conferma delle aliquote base e ridotte di cui ai commi 6, 7 e 9 dell'Art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 nelle seguenti misure:

- A) Abitazione Principale e relative pertinenze: Esente
- B) aliquota ordinaria IMU del 4 per mille (0,4%): per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze;
- C) Aliquota base 10 per mille (0,10%);
- D) Aliquota aree edificabili 10,60 per mille (0,106%)
- E) Sono esenti dal pagamento Imu 2017 i terreni agricoli condotti da coltivatori diretti, gli imprenditori agricoli professionali (art. 1 D. Lgs. n. 99 del 29/03/2004) iscritti al fondo, quelli a "immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile", i terreni incolti o gli orti non adibiti alle attività indicate nell'art. 2135 del Codice

Civile;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 30.07.2014 di approvazione del Regolamento che disciplina l'Imposta Unica Comunale "IUC", con riferimento al Capitolo 2 - Disciplina componente dell'Imposta Municipale Propria (IMU) nel territorio di questo Comune;

RICHIAMATI

- l'Art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall'Art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali... è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.";
- l'Art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;
- il D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all'Art. 42 relativo alle competenze del Consiglio Comunale;
- la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Stabilità per l'anno 2017) che ha nuovamente stabilito l'esenzione IMU dall'anno d'imposta 2017 per i terreni agricoli secondo le disposizioni previste nella circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993; Confermato nel 2017 il **blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali regionali e comunali**
- VISTO il parere espresso dal Funzionario Responsabile della Imposta Unica Comunale "IUC", in ordine alla regolarità tecnica della proposta di cui trattasi;

VISTO il parere del Revisore dei Conti;

- La Legge di Bilancio n. 205 del 27 dicembre 2017 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale numero 302 del 29 dicembre 2017 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e pluriennale per il triennio 2018/2020 che prevede il blocco dell'aumento dei tributi;
- il DECRETO del 29 novembre 2017 Differimento dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali.

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267

CON VOTI FAVOREVOLI n. 8, contrari n. /, astenuti n. 2 (Barra, Savoia), espressi da n. 10 Consiglieri presenti e votanti, per alzata di mano,

D E L I B E R A

- 1) di confermare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, per l'anno 2018, le seguenti aliquote dell'Imposta Municipale Propria "IMU", quale componente dell'Imposta Unica Comunale "IUC", così distinte:
 - A. Abitazione Principale e relative pertinenze: Esente
 - B. Aliquota ordinaria IMU del 4 per mille (0,4%): per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze;
 - C. Aliquota di base 10 per mille (0,10%);
 - D. Aliquota aree edificabili 10,60 per mille (0,106%)
- 2) di confermare per l'anno 2018 la detrazione di Euro 200,00 a favore dei soggetti passivi persone fisiche che unitamente al proprio nucleo familiare risiedano anagraficamente e dimorino abitualmente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze;
- 3) di prendere atto che la Legge di Stabilità 2016 ha stabilito la riduzione dell'imponibile IMU con le seguenti modalità:
 - Riduzione del 50% dell'imponibile relativo agli immobili concessi in comodato gratuito a familiari di primo grado in linea retta, a condizione che:
 - il comodante deve possedere solamente un immobile in Italia
 - il comodante può possedere anche altro immobile, a condizione che lo stesso sia la sua abitazione principale
 - il comodante deve avere residenza e dimora nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato
 - il contratto di comodato deve essere registrato
 - attestazione possesso requisiti con dichiarazione IMU
 - Riduzione del 75% dell'imponibile relativo agli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431,
- 4) di demandare al Funzionario Responsabile dell'imposta Unica Comunale "IUC", l'assunzione di tutti gli atti amministrativi conseguenti l'approvazione del presente provvedimento;
- 5) di dare atto che ai sensi del comma 13-bis, Art. 13 del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'Art. 1, comma 3 del D.Lgs. n. 360/98;
- 6) di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio 2018/2020 ai sensi dell'Art.172 del D.Lgs.n.267/2000

Successivamente, stante l'urgenza di dare esecuzione al presente provvedimento,

CON VOTI favorevoli n. 8, contrari n. /, astenuti n. 2 (Barra, Savoia), espressi in forma palese per alzata di mano, da n. 10 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL Sindaco
Agostino Guerini Rocco

IL Segretario Comunale
Dott. Massimiliano Alesio

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(art. 125 D.lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione, oggi
_____08-03-2018_____giorno di pubblicazione, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125
del D.lgs. 18.08.2000, n. 267.

Campagnola Cremasca, 08-03-2018

IL Segretario Comunale
Dott. Massimiliano Alesio

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

(art. 124 D.lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo
Pretorio informatico del Comune dal _____08-03-2018_____ al
_____23-03-2018_____

Campagnola Cremasca, _____08-03-2018_____

IL Segretario Comunale
Dott. Massimiliano Alesio

CERTIFICATO DI ACQUISITA ESECUTIVITÀ

(art. 134, 3° e 4° comma D.lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

Il _____19-02-2018_____ per essere la stessa stata dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Campagnola Cremasca, _____

IL Segretario Comunale
Dott. Massimiliano Alesio